

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 28

12 settembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE GUERRA

**NORME PER L'ISTITUZIONE E LA
PROMOZIONE DEL MARCHIO ETICO**

Oggetto consiliare n. 402

RELAZIONE

Indagini di mercato stimano che circa il 40 % dei consumatori italiani ritiene che la qualità ambientale e sociale dei prodotti rappresenti un fattore determinante nelle proprie scelte. Tale sensibilità nei consumatori, a livello europeo è in lenta ma costante ascesa.

Le aziende dovranno quindi sempre di più tener conto di tale tendenza, ponendo per esempio in risalto la qualità dei prodotti.

Vi è sempre maggior interesse da parte dei cittadini per le campagne di boicottaggio verso prodotti o aziende che sfruttano il lavoro minorile, interesse che sta a significare la notevole e crescente attenzione della società civile.

Per un imprenditore; allora, produrre in modo etico vorrà dire farsi carico di un maggior senso di responsabilità, cercare di incentivare e organizzare (insieme ai distributori) piani di recupero e di riciclo e adeguandosi ad ogni forma di certificazione, dall'ecolabel agli attestati di non sfruttamento delle risorse umane, che rassicuri il consumatore, e, allo stesso tempo, lo educi al rispetto del bene comune.

Sugli scaffali dei nostri supermercati coesistono già molte marche nazionali e regionali che dispongono dei requisiti per cercare di raggiungere target più giovani enfatizzandone il valore etico della loro "biodiversità" e dei legami con la cultura di appartenenza.

L'etica può fornire alle marche e alle aziende nuovi e impensati spazi di comunicazione che possono attingere alla natura dei prodotti, intesi come punto terminale di una filiera in cui i valori che sottendono ai diversi processi produttivi si sommano, e anche alla storia e al futuro delle imprese considerate come enti, a loro volta, generatori di valore e principi etici.

La certificazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani è carente. Le dichiarazioni delle imprese relative alla conformità a codici etici non bastano perché non dimostrabili mediante prove evidenti avvallate da un giudizio indipendente.

Nell'ottobre del 1997 è stata pubblicata la prima norma sulla "Responsabilità sociale", SA8000 a cura del CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency), organizzazione USA che riunisce rappresentanti del Governo, Sindacati,

Università, grande distribuzione, Società di consulenza, Enti di certificazione.

La SA8000 è una norma universale per aziende che intendono garantire i diritti di base dei lavoratori, può essere sottoposta a verifica ispettiva e modellata sulle norme consolidate ISO 9001 e 14001. Nata per rispondere alle pressioni della pubblica opinione, basa il suo sviluppo di lungo periodo sulla convinzione delle Organizzazioni che la "Responsabilità sociale" è una leva competitiva per il mercato e per le aziende.

La conformità a questa norma, la cui adozione è volontaria, deve essere successivamente certificata da un organismo indipendente.

Il presente progetto di legge, proprio partendo dalla certificazione SA8000, si prefigge di istituire un marchio regionale etico, rivolto a tutte le aziende operanti sia nel settore della produzione che della commercializzazione dei prodotti.

Un percorso volontaristico che, da un lato permetta ai consumatori di accertare inequivocabilmente come quel prodotto è stato realizzato e commercializzato senza il ricorso al lavoro minorile e al lavoro nero e nel rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori, dall'altro possa essere utilizzato dalle aziende come

un valore aggiunto da utilizzare nella pubblicizzazione della propria produzione.

Il ruolo che la Regione può giocare per incentivare tale percorso è sicuramente molto importante.

Innanzitutto, così come ammesso dalle stesse norme comunitarie, può incentivare la certificazione da parte delle imprese compartecipando alle spese che le stesse dovranno sostenere per ottenere la certificazione.

In secondo luogo può riconoscere una priorità d'accesso alle innumerevoli forme di sostegno economico che ogni anno la Regione attiva a favore dello sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale.

Si intendono riconoscere i risultati di percorsi verso l'eccellenza da parte delle imprese, tra le quali quelli relativi alla responsabilità sociale.

Non si tratta solo di far sì che la sicurezza, la legalità, il rispetto dei diritti e delle tutele, sul lavoro e fuori, siano "naturalmente" contemplati nei processi, ma anche di qualificare ulteriormente, e raggiungere alcuni livelli di eccellenza, nei sistemi territoriali della nostra Regione.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Istituzione del marchio etico*

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero, di seguito definito semplicemente marchio etico, al fine di:

- a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero e al rispetto dei diritti sindacali;
- b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in nessuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto di lavoro minorile o di lavoro nero;
- c) rendere identificabili sul mercato i prodotti ottenuti e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero.

2. Per le finalità espresse dalla presente legge si intendono:

- a) per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e, comunque, di età inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni;
- b) per lavoro nero, il rapporto di lavoro che viola le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato in cui si effettua l'attività lavorativa.

3. Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge è stato richiesto e ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, questi è apposto in modo da consentire al consumatore di identificarlo, inequivocabilmente, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori.

4. Il marchio etico potrà essere utilizzato dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a fame uso anche per attività promo-pubblicitarie e come ulteriore elemento identificativo della loro attività.

Art. 2*Attribuzione del marchio etico*

1. Possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del marchio etico le imprese che:

- a) siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge della certificazione SA8000;
- b) abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per l'ottenimento della certificazione SA8000;
- c) si impegnino con la sottoscrizione di un apposito pro-

tocollo d'intesa, ad ottenere la certificazione SA8000 entro due anni dalla sottoscrizione dello stesso.

2. È istituito, presso l'Assessorato regionale alle Attività produttive, un Albo delle imprese autorizzate all'utilizzo del marchio etico.

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3*Opposizione al diritto all'uso del marchio etico*

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, legittimamente interessata, può opporsi all'uso del marchio etico da parte di imprese iscritte all'Albo, inviando una dichiarazione debitamente motivata alla Commissione di cui all'art. 4. La Commissione adotta le iniziative necessarie per prendere in considerazione tali opposizioni entro trenta giorni dal loro ricevimento.

2. Per essere accolta una dichiarazione di opposizione deve dimostrare l'inottemperanza dell'impresa alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.

3. Se l'opposizione è accolta la Commissione procede ad istruttoria ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 8.

Art. 4*Istituzione della Commissione regionale per il marchio etico*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Commissione regionale per il marchio etico, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è organo collegiale, presieduta dall'Assessore alle Attività produttive o suo delegato ed è composta da 5 componenti scelti tra persone che assicurino indipendenza di giudizio e che siano esperti riconosciuti in materia di diritti dell'infanzia, diritto del lavoro, mercato e relazioni internazionali. I Commissari restano in carica tre anni e non possono essere nominati più di due volte consecutive.

3. La Commissione attribuisce il diritto all'uso del marchio etico alle imprese richiedenti, secondo le modalità indicate all'art. 2, vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ed esercita le funzioni di cui agli artt. 3 e 6.

4. In caso di dimissioni o decadenza a qualunque titolo di un componente della Commissione, nei successivi trenta giorni, la Giunta regionale procede alla sua surroga.

Per annotazioni

5. Ai componenti la Commissione è riconosciuto il rimborso delle spese di partecipazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5

Organizzazione della Commissione

1. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare e controllare la gestione delle spese sono approvate, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione si riunisce presso la Presidenza della Giunta regionale periodicamente e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Commissione può consultare e invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni nazionali e internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei minori, esperti ed altri soggetti utili per l'espletamento dei fini istituzionali attribuiti.

4. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 6

Funzioni della Commissione

1. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) autorizza all'uso del marchio etico le imprese richiedenti di cui all'art. 1;
- b) delibera, entro 180 giorni dal suo insediamento, la definizione formale ed estetica del marchio etico;
- c) pubblicizza adeguatamente l'iniziativa correlata al marchio etico anche promuovendo iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile ed il lavoro nero nel mondo;
- d) comunica nei modi previsti dalla legge l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere ascoltate e di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla Commissione contestualmente alla comunicazione;
- e) fissa, nei casi di infrazioni da essa giudicati non gravi, il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza dal diritto d'uso del marchio etico.

2. La Commissione predisponde, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della

presente legge, da trasmettere alla Giunta regionale.

Art. 7

Sostegno finanziario

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di sistemi di gestione del marchio etico, intesi come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse utilizzate per la conduzione aziendale alla norma della SA8000 ed alle indicazioni stabilite dalla Giunta regionale.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le spese per:

- a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile;
- b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino a un massimo del 15% della spesa ammissibile, nel caso in cui non siano richiesti contributi su spese per consulenze esterne;
- c) formazione del personale dipendente, fino a un massimo del 15% della spesa complessiva ammissibile;
- d) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità di cui all'art. 2, comma 1.

La Giunta regionale stabilisce entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge le modalità con le quali i beneficiari devono documentare le spese sostenute ai fini della erogazione del saldo dei contributi concessi.

3. Il possesso del marchio etico rappresenta titolo di priorità per l'accesso ai finanziamenti erogati dalla Regione e nella partecipazione alla fornitura di beni agli Enti pubblici.

Art. 8

Sanzioni

1. Nei casi in cui la Commissione accerti l'insussistenza o la cessazione delle condizioni per l'uso del marchio etico delibera la sua revoca, dandone immediata comunicazione all'impresa. La deliberazione è assunta dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e aver espletato l'istruttoria di cui al comma 1 lettera d), dell'art. 6.

2. La Commissione promuove le iniziative idonee per informare l'opinione pubblica dell'avvenuta revoca del diritto all'uso del marchio etico e dei motivi che ne sono la causa.

3. Per l'uso del marchio etico, in frode alla legge, e per

le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione si rinvia alle norme del codice penale.

Art. 9

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente

legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella spesa del bilancio regionale, dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

